



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LOPREIATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di lite temeraria, questione già affrontata, seppur con scarsi risultati, nelle precedenti legislature. Infatti, nella XVII legislatura la norma *de qua* era inserita nel più vasto contesto della riforma del reato di diffamazione con il mezzo della stampa e, di conseguenza, i differenti temi affrontati dal disegno di legge hanno ingenerato contrasti tra i Gruppi presenti in Commissione, compromettendo la possibilità di raggiungere un consenso unanime e, quindi, segnando le sorti del medesimo disegno di legge in sede referente al Senato. In ragione di ciò nella scorsa legislatura fu proposto un testo più asciutto, dal quale il presente intervento prende le mosse, ma neanche in quella circostanza il testo è riuscito a superare lo scoglio dell'Assemblea del Senato.

In via preliminare, al fine di meglio comprendere l'intento riformatore oggetto del presente disegno di legge, occorre illustrare le previsioni all'interno delle quali la norma opera.

In via generale, l'articolo 96, rubricato come « Responsabilità aggravata », reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini dei quali venga configurata tale responsabilità sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo soggettivo: l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il verificarsi di un danno per il vincitore, là dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore. Nello specifico la presente disposizione, al primo comma, stabilisce che il giudice, su istanza

dell'altra parte, condanni la parte soccombenza, la quale abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, al risarcimento dei danni liquidati in sentenza anche d'ufficio. Al secondo comma, sono sanzionate, anche in questo caso su istanza della controparte, talune specifiche iniziative giudiziali intraprese senza la normale prudenza. Il terzo comma, introdotto dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede un istituto giuridico presente negli ordinamenti di *common law*, ovvero il così detto danno punitivo: nel momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equativamente determinata. La riforma del processo civile ad opera del ministro Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) ha novellato il presente articolo 96 aggiungendo un quarto ed ultimo comma al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 21, lettera a), della legge delega 26 novembre 2021, n. 206. Si prevede che nei casi di responsabilità aggravata, come disciplinati dal primo, secondo e terzo comma del citato articolo 96, sia possibile comminare alla parte soccombente la sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse spese nella gestione del processo.

Da ultimo, occorre menzionare il già richiamato articolo 91 del codice di procedura civile che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soc-

combenza, e prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa.

Il presente disegno di legge intende creare una ipotesi speciale di lite temeraria nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione in cui risulti la malafede o colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno. In tali ipotesi, a seguito dell'accertamento giudiziale delle condotte sopra richia-

mate, il giudice con la sentenza che rigetta la domanda condanna l'attore, oltre a quanto disposto dagli articoli 91 e 96, anche al pagamento di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.

Tale previsione offre un corretto e bilanciato sistema di protezione della professione di giornalista nei confronti di un uso strumentale dell'azione civile volto a frenare la libertà di espressione con iniziative vistosamente temerarie che agitano lo spettro di copiosi risarcimenti volti a tacitare la voce della libera stampa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria ».